

**21 MAGGIO 2026**

**DIREZIONE**

**OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI EDIFICI SITI IN VIA BORINO 61 E 63 SULLA P. ED. 1212 NEL C.C. DI POVO: PRESA D'ATTO DELLA RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA DEL SUBAPPALTATORE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT. OS28 (ISOSISTEMI GARBEROGLIO GIANFRANCO)**

**CUP: H64F22000070006**  
**CIG: B22A9ECF95**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali il condominio, di proprietà dell'ente, sito in Fraz. Borino di Povo, in Via Borino n. 61 e 63 (p. ed. 1212 C.C. Povo), costituito da n. 32 appartamenti, risalenti ai primi anni novanta.

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021 "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti (con risorse PNRR) relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 16/02/2022,

valutata l'opportunità di attuare delle opere di efficientamento energetico per i 32 appartamenti di Borino, al fine di ottenere un miglioramento del rapporto fra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti, determinando un contenimento del consumo energetico e quindi ottenendo un risparmio energetico oltre che una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti,

considerata inoltre l'utilità di rinnovare le finiture esterne del condominio, migliorando così il grado di abitabilità e di confort per gli studenti,

l'Ente ha deciso di candidare l'intervento di efficientamento energetico sugli edifici di via Borino a Povo al bando ed ha ottenuto il cofinanziamento con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca con provvedimento n. 1483 di data 02/11/2023.

Con provvedimento successivo del Ministro dell'Università e della ricerca (D.M. 1046 di data 26/08/2022) sono state distolte le risorse PNRR dalle procedure di cui al D.M 1257/2021 e pertanto l'appalto in oggetto non soggiace alla disciplina degli appalti PNRR, sebbene si sia mantenuta per

Opera Universitaria la possibilità, in deroga agli Accordi di Milano, di concorrere al cofinanziamento con fondi statali.

In data 19/06/2024 è stato pubblicato l'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico sugli edifici siti in Via Borino 61 e 63 sulla p. ed. 1212 nel c.c. di Povo con scadenza presentazione offerte il 10/07/2024;

l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Ediltione S.p.a. con sede in Tione di Trento, via del Foro n. 4/A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00806360228 verso un corrispettivo (a misura) di Euro 1.212.212,12.=. comprensivo degli oneri della sicurezza derivante da un ribasso percentuale del 4,535% (quattro virgola cinquecentotrentacinque), come da determinazione del Direttore n. 201 di data 30/9/2024.

Il contratto è stato sottoscritto in data 19/11/2024, previa consegna anticipata ai sensi dell'art. 50 co. 6 del d. lgs 36/2023.

Ediltione S.p.a., con istanza prot. Opera n. 3877 di data 09/04/2025, ha inviato richiesta di autorizzazione al subappalto per le lavorazioni riguardanti la *“realizzazione di coibentazione delle tubazioni”* rientrante nella categoria OS28;

a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate, con determinazione del direttore n. 116 di data 21 maggio 2025, è stata autorizzata l'impresa appaltatrice ad affidare in subappalto le lavorazioni testé citate a favore dell'impresa Isosistemi Gianfranco Garberoglio, con sede legale a Villamontagna (TN), piazza Predaroi n. 3, C.F. GRB\*\*\* P.IVA 01982630228, per un importo complessivo stimato (essendo un subappalto a misura) di € 2.854,11 di cui € 71,20 di oneri della sicurezza;

la *“realizzazione di coibentazione delle tubazioni”*, rientrante nella categoria OS28, è stata regolarmente eseguita come anche gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici siti in via Borino 61 e 63, sulla p. ed. 1212 nel c.c. di Povo;

nella fase di verifica della regolarità contributiva del subappaltatore, prodromica al pagamento diretto al subappaltatore e all'appaltatore, effettuata alla stregua dell'art. 125 co. 5 del d.lgs. 36/2023, il personale preposto al controllo ha riscontrato un'incongruenza nella partita iva riportata nella fattura (02808380220) diversa rispetto a quella indicata in fase di autorizzazione di subappalto;

a seguito di riscontro informale è emerso che la ditta Isosistemi Gianfranco Garberoglio è stata oggetto di una ristrutturazione societaria la quale non è stata tempestivamente resa nota né alla ditta appaltatrice, né alla stazione appaltante.

Preso atto, con nota prot. Opera n. 3718 di data 27/03/2026, che in data 12/09/2025, presso il dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Trento e Rovereto, con Repertorio n. 15512, Raccolta n. 11964, è stato stipulato l'atto di costituzione della società a responsabilità limitata *“Isosistemi Garberoglio Gianfranco Srl”* nella quale è conferita l'impresa individuale *“Isosistemi Garberoglio Gianfranco”*;

accertato che al punto *“V- Successione nei contratti”* del suddetto atto è previsto che *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 c.c. la società subentra in tutti i contratti stipulati dalla parte conferente per e nell'esercizio dell'azienda oggetto del presente conferimento, fatta eccezione per quelli aventi carattere personale”*;

visto l'art. 120 co. 1 lett. d) n. 2) del d.lgs. 36/2023 secondo il quale è possibile la modifica soggettiva in corso di esecuzione del contratto qualora l'operatore economico soddisfi *“gli iniziali criteri di*

*selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice”;*

visto altresì il parere del MIT n. 3834 di data 19/11/2025 secondo cui il caso della trasformazione da impresa individuale a società a responsabilità limitata può essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2) del D. Lgs. 36/2023 qualora permanga il possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali richieste e non mutino le prestazioni oggetto dell'appalto, i termini di consegna, i prezzi, ecc.;

preso atto che nella fattispecie in esame non vi è variazione della prestazione né dell'importo del contratto e pertanto non trova applicazione il disposto dell'art. 119 co. 2 ultimo periodo del d.lgs. 36/2026 secondo cui *“è altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato”;*

preso atto che la lettura in combinato disposto dell'art. 120 co. 1 lett. d) n. 2) del d.lgs. 36/2023 del D. Lgs. 36/2023 come anche del parere del MIT 3834 di data 19/11/2025 (che hanno ad oggetto le vicende soggettive dell'appaltatore e non del subappaltatore) e dell'art. 119 co. 2 ultimo periodo, parrebbe consentire la sostituzione del subappaltatore in ipotesi di ristrutturazione societaria, l'Ente ritiene sia sufficiente, nel caso in esame, disporre una presa d'atto della modifica societaria (e non una autorizzazione ex novo al subappalto), previa effettuazione delle verifiche indicate nel succitato parere del MIT.

Poiché però si è rilevato che l'atto notarile costitutivo della società a responsabilità limitata così dispone al punto *“IV-Debiti fiscali”*: *“resteranno a carico della parte conferente i debiti che dovessero essere accertati in futuro, riguardanti il periodo antecedente al conferimento, relativi a tributi e contributi erariali, comunali, regionali e provinciali, tasse e imposte dirette e indirette, contravvenzioni, ammende e soprattasse di qualsiasi natura, oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi”*, l'Ente ritiene necessario estendere le verifiche relative alla regolarità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali a Isosistemi Garberoglio Gianfranco (nella forma costitutiva precedente alla modifica societaria); l'esito viene di seguito riportato:

- dalla visura ordinaria della camera di commercio acquisita in data 27/03/2026 risulta che la ditta iscritta con numero REA TN - 192220 e avente l'oggetto sociale *“isolamento termico, acustico ed antivibratorio, lavori di impermealizzazione”* coerente con i lavori subappaltati, è stata *“cancellata”* a partire dal 17/09/2026 (prot. opera n. 4712 di data 23/04/2026);
- dal casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC alla data del 23/04/2026 non emergono annotazioni (prot. Opera n. 4711 di pari data);
- la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE in quanto la scadenza della validità DURC è il 21/07/2026 (prot. Opera n. 4662 dd 22/04/2026),
- l'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (prot. Opera n. 4379 dd 15/04/2025).

In subordine, qualora non si condividesse l'interpretazione normativa sopra riportata e si volesse sostenere che l'impresa individuale e la s.r.l. rappresentano due operatori diversi, si prende atto che l'art. 119 c. 10 del D. Lgs. 36/2023 (che così dispone: *“l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro*) concede la possibilità all'appaltatore di sostituire un subappaltatore in caso di sopravvenuta causa di esclusione, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ciò premesso, quindi, a titolo prudenziale e per evitare di incorrere in eventuali contestazioni di illegittimità, l'Ente ha disposto di effettuare, a carico della s.r.l. tutte le verifiche che sarebbero state richieste in caso di sostituzione dell'operatore economico in corso di esecuzione,

Il personale dell'Ente, quindi, in riferimento all'impresa Isosistemi Garberoglio Gianfranco S.r.l., ha rilevato quanto segue:

- la visura ordinaria della camera di commercio della società di capitali, attiva a partire dal 03/09/2025 e iscritta con numero REA TN - 251418, mostra la coerenza tra i lavori subappaltati e l'oggetto sociale riguardante i *“lavori di isolamento termico, acustico, antivibratorio e di impermealizzazione”* (prot. Opera n. 3718 di data 27/03/2026);
- non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC alla data del 23/04/2026 (prot. Opera n. 4711 di pari data);
- la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE stante la scadenza del DURC al 8/9/2026 ; (prot. Opera n. 5692 dd 20/5/2026);
- l'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (prot. Opera n. 4380 dd 15/04/2025);
- il certificato del casellario giudiziale, giunto con prot. Opera n. 4700 di data 23/04/2026, è stato verificato tramite il relativo verbale interno, avente prot. Opera n. 171807532 di data 18/5/2026;
- la non necessità delle verifiche di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, stante l'importo contrattuale inferiore a € 150.0000 e la tipologia di attività che non rientra tra quelle esposte a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, co. 53 della L. 190/2012;
- l'impresa non risulta soggetta all'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità come comunicato dalla nota dell'Agenzia del Lavoro di cui al prot. Opera n. 4749 di data 24/04/2026;
- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al prot. Opera n. 5206 di data 07/05/2026 non riporta nulla;
- l'esito regolare della verifica di correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici in attuazione dell'art. 33 della L.p. 2/2016 di cui al prot. Opera n. 3594 di data 24/03/2026;
- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'operatore economico non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

- non risulta che l'offerta dell'operatore economico sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche sinora svolte, risultano veritiere;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;
- la non sussistenza di forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra l'impresa appaltatrice e il subappaltatore;

considerato quindi l'esito positivo dei requisiti di ordine generale e dell'idoneità tecnico-professionale della ditta esecutrice del subappalto appena menzionati;

dato atto che le prestazioni, i termini di consegna, i prezzi, ecc. del subappaltatore sono stati verificati dall'Ufficio dalla direzione lavori, alla stregua del disposto di cui agli artt. 1 e 2 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, ed in particolare i tempi di esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono stati compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale che non ha subito ritardi nell'esecuzione;

dato atto che in forza di quanto previsto al punto V- *Successione nei contratti* dell'atto notarile sopra menzionato in base al quale *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 c.c. la società subentra in tutti i contratti stipulati dalla parte conferente per e nell'esercizio dell'azienda oggetto del presente conferimento, fatta eccezione per quelli aventi carattere personale”*, Isosistemi Gianfranco Garberoglio srl è subentrato nell'istanza di subappalto, nel contratto e nei documenti vari attinenti alla sicurezza precedentemente visionati dal Direttore Lavori (prot. Opera 4038 di data 14/04/2025) e dal Coordinatore della sicurezza (prot. Opera n. 5099 di data 19/05/2025);

preso atto che il CCNL applicato al personale dipendente della società a responsabilità limitata è quello relativo a C049 *“metalmecanico artigiano”*;

in forza di quanto disposto dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

considerato che il suddetto principio del risultato, quale corollario del principio immanente del buon andamento dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 della Cost., assurge a *“valore dominante (...) che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale”*;

considerata altresì che *“l'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa”*, nel caso di specie, non si pone in contrasto con il rispetto del principio di legalità in quanto l'Ente ha accertato sia il possesso dei requisiti della società a responsabilità limitata, costituitasi il 28 agosto 2025, sia la insussistenza di debiti rilevanti dell'impresa individuale ceduta;

visto inoltre l'art. 21 octies, c. 2 primo periodo della l. 241/1990 che dispone che *“non è annullabile il provvedimento amministrativo (...) qualora (...) il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*;

preso atto che la corretta comunicazione del conferimento del subappaltatore Isosistemi Garberoglio Gianfranco nella società Isosistemi Garberoglio Gianfranco S.r.l. avrebbe comportato, in capo alla stazione appaltante, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D. Lgs 36/2023 stante la non variazione delle prestazioni oggetto del subappalto;

considerato quindi che la comunicazione tardiva della ristrutturazione da parte del subappaltatore costituisce un vizio procedimentale, che non incide sul contenuto sostanziale del presente provvedimento, in quanto l'Ente nel caso di specie non potrebbe che adottare un provvedimento con il medesimo contenuto, in conformità alla sentenza del Cons. Stato, sez. V, 20/02/2025 n. 1425, alla luce dell'esito delle verifiche effettuate sull'impresa Isosistemi Garberoglio Gianfranco S.r.l.

con il presente provvedimento si intende prendere atto della ristrutturazione societaria di Isosistemi Garberoglio Gianfranco, subappaltatore dei lavori di realizzazione di coibentazione delle tubazioni, rientranti nella cat. os28, autorizzato con determinazione n. 116 di data 21 maggio 2025 e autorizzare il pagamento della prestazione eseguita da tale operatore economico nella nuova forma societaria (Isosistemi Garberoglio Gianfranco srl).

A tal riguardo si specifica che, pur essendo il subappalto autorizzato a misura, non ci sono state variazioni nell'importo effettivo in quanto il certificato di pagamento emesso da Ediltione e controfirmato dalla ditta esecutrice relativo al pagamento diretto del subappaltatore, concordato tra le parti alla stregua dell'art. 9 del contratto di subappalto, è pari a € 2.711,40 al netto della ritenuta a garanzia del 5%, svincolabile a seguito del certificato che attesta l'esecuzione del progetto conforme con progetto, contratto e normative.

Si specifica che il responsabile unico del progetto è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; “;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa, della ristrutturazione societaria di Isosistemi Gianfranco Garberoglio, con sede legale a Villamontagna (TN), piazza Predaroi n. 3 C.F. GRB\*\*\* P.IVA 01982630228, ora Isosistemi Garberoglio Gianfranco srl, con sede legale a Villamontagna (TN), piazza Predaroi n. 3, C.F. e P.IVA 0280838220, subappaltatore dei lavori di realizzazione di coibentazione delle tubazioni rientranti nella cat. OS28, giusta autorizzazione concessa con determinazione n. 116 di data 21 maggio 2025, per un importo complessivo stimato (essendo un subappalto a misura) di € 2.854,11 di cui € 71,20 di oneri della sicurezza;
2. di autorizzare la ragioneria al pagamento dell'importo indicato nel certificato di pagamento emesso dall'appaltatore Ediltione spa con sede legale in Via de Foro, 4/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale 00806360228, e controfirmato dalla Direzione lavori relativo al pagamento diretto del subappaltatore, concordato tra le parti alla stregua dell'art. 9 del contratto di subappalto, che è pari a € 2.711,40;
3. di autorizzare la ragioneria al pagamento della ritenuta a garanzia del 5%, solo a seguito del certificato che attesta l'esecuzione del progetto conforme con progetto, contratto e normative pari a € 142,71;
4. di dare atto che eventuali impugnazioni da parte di terzi potranno essere proposte, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente.

**IL DIRETTORE**  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---